



LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DEI BUONI SPESA previsti dal Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 “Ristori Ter”

Art. 1 – Oggetto

1) Le presenti Linee Guida regolano i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19.

2) Le disposizioni delle presenti Linee Guida costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall’art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt.li 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

Art. 2 - Definizioni

1) Ai fini delle presenti Linee Guida si intendono:

a) per “generi di prima necessità” i medicinali, i prodotti alimentari, per l’igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l’igiene della casa;

b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 delle presenti Linee Guida;

c) per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti con sede nel Comune di Figline e Incisa Valdarno, pubblicati sul sito internet comunale e preventivamente comunicati dai cittadini in sede di domanda oppure, se non indicato, assegnati dall’Ente in base al criterio della maggior vicinanza alla propria residenza/dimora;

d) per “Servizi Sociali”, il Servizio Sociale del Comune di residenza.

Art. 3 – Importo del buono spesa

1) Il buono spesa è, ordinariamente, *una tantum* e può essere concesso una sola volta per ciascun nucleo familiare richiedente. L’importo è determinato come segue:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO
Mononucleo	€ 150,00
Nuclei con 2 persone	€ 250,00
Nuclei da 3 a 4 persone	€ 350,00
Nuclei con 5 persone o più	€ 450,00

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

1) I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dal Servizio Sociale sulla base dei principi definiti dall’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e pertanto tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da



Città di
Figline e Incisa Valdarno
Città Metropolitana di Firenze

virus COVID-19 e dando priorità a coloro non già assegnatari di sostegno pubblico.

2) Più in particolare, ai fini della formazione dei predetti elenchi, si terrà conto delle **domande dei residenti** che si trovino a non avere risorse economiche disponibili per poter provvedere all'acquisto di generi di prima necessità, formulate mediante l'uso di apposito schema di domanda on-line e previa pubblicazione delle presenti Linee Guida.

3) Il buono spesa viene assegnato, sino ad esaurimento delle risorse stanziato e secondo l'ordine di arrivo a:

A. soggetti indicati dai servizi sociali;

B. cittadini residenti che hanno presentato la domanda e che rientrano nei seguenti parametri:

a) entrate mensili di tutti i componenti del nucleo nel mese precedente rispetto alla domanda (al netto delle spese per affitto/mutuo/finanziamenti/rientro da fidi bancari/cessioni del quinto sullo stipendio) non superiori ai seguenti importi:

N° componenti	Coefficiente di equivalenza	importo
1	1	517,07 €
2	1.4	723,80 €
3	1.6	827,31 €
4	1.8	930,72 €
5 oltre	2.1	1.085,85 €

Si specifica che per entrate si intendono:

- redditi da lavoro autonomo e/o dipendente;
- redditi da locazione di immobili;
- pensioni;
- cassa integrazione guadagni, Naspi e indennità di mobilità;
- reddito o pensione di cittadinanza;
- reddito di emergenza;
- redditi non soggetti a IRPEF (es pensioni e/o assegni di inabilità e invalidità civile, rendite INAIL, assegni di maternità, borse di studio);
- assegno di mantenimento dei figli e/o per il coniuge separato o divorziato.

b) una disponibilità, al 30 novembre 2020, su conto corrente e/o libretti di risparmio e/o titoli di deposito come somma complessiva per tutti i componenti del nucleo familiare inferiore a:

- 5.000,00 euro per 1 o 2 persone
- 7.500,00 euro per 3 o 4 persone
- 10.000,00 euro oltre le 5 persone

4) Gli Uffici provvederanno alla verifica della situazione reddituale sulla base dell'ISEE.

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

1) Le domande possono essere presentate a partire dal giorno 11 dicembre 2020 e fino al giorno 11 gennaio 2021 e vengono valutate settimanalmente.

2) I buoni spesa saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse stanziato.

3) L'esito sarà comunicato direttamente ai richiedenti, preferibilmente per posta elettronica.



**Città di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa

- 1) Gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale. Il beneficiario, in sede di istanza indica l'esercizio commerciale presso il quale spendere il buono spesa. In caso di mancata indicazione, l'esercizio commerciale viene indicato dal Comune in base alla minor distanza dalla propria residenza.
- 2) I buoni spesa potranno essere utilizzati entro e non oltre il 31/03/2021.

Art. 7 - Verifica dell'utilizzo del buono

- 1) L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
- 2) L'Amministrazione si riserva altresì la verifica sull'utilizzo dei buoni spesa, provvedendo al recupero delle somme ove utilizzati per beni non essenziali.

Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali

- 1) Il Comune/Unione provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali alla erogazione all'Ente dei buoni spesa ed a formalizzare apposito rapporto contrattuale in deroga al D.Lgs. 50/2016.
- 2) I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio.

Art. 9 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

- 1) Il Responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.
- 2) I dati relativi al procedimento di cui all' OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

Art. 10 - Disposizioni finali

- 1) Per quanto non previsto dalle presenti Linee Guida si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.
- 2) Le presenti Linee Guida acquistano efficacia ad intervenuta esecutività della delibera di Giunta approvativa.